

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

4.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 13 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Comunicazioni del Presidente	27
Disegno di legge (<i>Approvazione</i>):	
Reclutamento straordinario di Capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale. (<i>Modificato dalla Commissione dell'Agricoltura del Senato del Regno</i>)	28

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE avverte che sono in congedo i Consiglieri nazionali Moretti Giuseppe e Gerini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica alla Commissione, per mandato ricevutone da Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il seguente telegramma pervenuto a quest'ultimo da parte del Duce:

« Con mie circolari 27 gennaio 1932-X, n. 3653, e 2 aprile 1937-XV, n. 996, feci assoluto obbligo tutte Amministrazioni evitare che nei decreti-legge fossero inserite de-

leghe emanare norme esecuzione deroga legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e si disciplinassero materie pertinenti potere esecutivo con effetto rendere inefficaci cautele stabilite articolo 1 stessa legge n. 100 e modificare naturale competenza su materie medesime per attribuirle senza alcuna legittima ragione a potere legislativo. Disposi inoltre con anzidetta circolare 1937-XV che Corte Conti non desse corso quei provvedimenti che presentassero indicate irregolarità e mi riferisse in casi maggior rilievo. In tal modo lamentati inconvenienti poterono essere del tutto eliminati. Oggi con legge istitutiva Camera Fasci e Corporazioni forma decreto-legge è stata limitata a pochi specialissimi casi; in altri si provvede forma normale legge da approvarsi Assemblee plenarie legislative o competenti Commissioni. Poichè intendo che anche con nuovo sistema inconvenienti predetti, di cui quello relativo deleghe si è già verificato, non abbiano a riprodursi ho impartito tal fine precise disposizioni tutti Ministri e per ipotesi eventuali erronee interpretazioni vi segnalo importante argomento affinchè sia richiamata attenzione singole Commissioni su necessità non approvare disposizioni che violino norme legge costituzionali modificabili soltanto previo parere Gran Consiglio Fascismo. — MUSSOLINI ».

La Commissione si atterrà, alla lettera, alle disposizioni del Duce.

Comunica pure una circolare del Presidente della Camera, il quale avverte i ca-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

merati componenti le Commissioni legislative che gli emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno dovranno essere redatti per iscritto e pervenire al Presidente della Commissione competente e alla Segreteria generale della Camera almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

Assicura i camerati che, come ha già fatto per i disegni di legge posti all'ordine del giorno della precedente riunione, si preoccuperà perchè i testi dei nuovi disegni di legge siano comunicati ai singoli componenti della Commissione in tempo per un adeguato esame e per eventuali emendamenti.

Approvazione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di Capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale. (Modificato dalla Commissione dell'Agricoltura del Senato del Regno) (226-B).

PRESIDENTE osserva che le modificazioni apportate dalla Commissione dell'Agricoltura del Senato al disegno di legge hanno

in genere carattere formale e di coordinamento. In particolare segnala quella all'articolo 1, là dove si dice che i concorrenti ai posti vacanti di capo manipolo debbono essere giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, « che abbiano prestato servizio con il grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato ».

La Commissione della Camera aveva modificato il testo originario del disegno di legge ministeriale, adottando la dizione, che credeva più logica e più esatta, « che ricoprono il grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato ». Ritene, tuttavia, che questo e così pure gli altri emendamenti adottati dalla Commissione del Senato possano essere accolti.

Pone pertanto in votazione le modificazioni apportate dalla Commissione del Senato al disegno di legge.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11,15.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

**Reclutamento straordinario di Capi manipolo
in servizio permanente effettivo nella
Milizia nazionale forestale. (226-B)**

ART. 1.

Ferme restando le norme sul reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale stabilite col Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a coprire sino a due terzi dei posti vacanti di capo manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale alla data dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante appositi concorsi per titoli e per esami fra i giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, che abbiano prestato servizio con il grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato, che siano provvisti di speciali requisiti morali, fisici e politici fissati nei relativi bandi di concorso e che non abbiano superato il 28° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.

ART. 2.

Il reclutamento per coprire i due terzi dei posti vacanti, di cui al precedente articolo, avverrà mediante almeno due successivi concorsi da effettuare negli anni 1939 e 1940 in ragione di non oltre un terzo per volta delle vacanze stesse.

ART. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

ART. 4.

I concorrenti, prima di sostenere le prove di esame di cui al successivo articolo, saranno sottoposti a visita medica per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia forestale.

La non idoneità comporta l'esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

ART. 5.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno ammessi agli esami di concorso che consisteranno in due prove scritte ed una orale. Una delle prove scritte verterà su argomento di cultura generale con particolare riguardo ai compiti della Milizia forestale ed alla preparazione politica e l'altra su argomento di materie tecnico-professionali.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti.

ART. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio sulla idoneità o meno degli aspiranti, sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I candidati riconosciuti idonei verranno nominati capi manipolo in servizio permanente effettivo secondo la graduatoria che fisserà la Commissione esaminatrice e seguiranno nel ruolo gli allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale che conseguiranno la nomina a capo manipolo nello stesso anno.

Pertanto la loro nomina sarà fatta con riserva di anzianità assoluta.

